

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 44 del Reg.

OGGETTO: **Approvazione del «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti».**

Data 29.10.1993 -

L'anno millenovecentonovantatré, il giorno Ventineve del mese di Ottobre
 alle ore 18,45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra-ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)-	DI PIERRI Andrea	si					
2)-	NIGRO M. Aurelio	si					
3)-	MARTINELLI Bruno	si					
4)-	SANTANGELO C. Recco	si					
5)-	Avallone Alfense	si					
6)-	GIORDANO Giovanni	si					
7)-	Herardi Giuliano	si					
8)-	Trivigno Egidio	si					
9)-	FULCO Vincenzo	si					
10)-	Vicente Pasquale		si				
11)-	Remagnano Michele	si					
12)-	D'ARAGO Vincenzo	si					
13)-	Marsicano Giuseppina	si					
14)-	LAULETTA Paolo		si				
15)-	ANGELI Maria Teresa	si					
16)-	PRINZI Vitterio	si					
17)-	ALBERTI Sesto	si					
18)-	D'Alessandri Serafina		si				
19)-	LAULETTA Demenico		si				

Assegnati n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 15

In carica n. 19

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dr. Andrea Di Pierri nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Vincenzo Patrocelli - La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere " FAVOREVOLE "

Il relatore Signor **Andrea Di Pierri - Sindaco -**

RIFERISCE

La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali», testualmente recita all'art. 59, comma 1:
«I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Per il disposto della norma prima riportata, il Consiglio è chiamato a dare corso all'approvazione del «Regolamento per la disciplina dei contratti», regolamento che non potrà riportare la vecchia normativa «compatibile» con le nuove disposizioni ma disciplinare i rapporti e le procedure:

- non previste dalla normativa previgente ma utili per una corretta e trasparente azione amministrativa;
- previste dalla normativa previgente ma incompatibili con il nuovo «Ordinamento delle autonomie locali».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale, dai responsabili dei vari uffici e servizi;

- Vista la nota Prefettizia protocolle n. 4836/9C1/Gab. del 20.10.1993;

Visto lo statuto approvato con deliberazione consiliare n. 50, in data 27 Giugno 1991 -

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 15, Votanti n. 15, Astenuti n.

Voti favorevoli n. 15, Voti contrari n.

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI»

che si compone di n. 57 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Dr. **Andrea Di Pierri** -

f.to.....

Il Segretario Comunale

Dr. **V. Petrocelli**

f.to.....

Il Consigliere Anziano

Dr. **M.A. NIGRO**

f.to.....


Prot. N. **1119**.....

Li. **11 NOV. 1993**.....

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.).

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.....

ATTESTA

1°) che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal.....
al..... senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno.....:
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4):
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato in data....., con nota n..... di non
avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

2°) che il regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione divenuta esecutiva come prima attestato, è stato depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi dal....., al....., con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito ed è entrato in vigore il giorno.....


Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

f.to..... **Dr. V. Petrocelli** -

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

COMUNE DI VIGGIANO

c.a.p. 85059

PROVINCIA DI POTENZA Tel. (0975) 61142 - Fax (0975) 61137

Partita I.V.A. n. 00182930768


C.C.P. n. 14378855

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.44 DEL 29.10.93)

IL SINDACO


(Dr Andrea DI PIERRI)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr Vincenzo PETROCELLI)





I N D I C E

CAPO 1° NORME GENERALI

- ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- ART. 2 Disciplina delle procedure
- ART. 3 Sistemi di contrattazione

CAPO 2° ORGANI ELETTIVI - COMPETENZE

SEZIONE 1^a - Consiglio Comunale

- ART. 4 Il programma di opere pubbliche
- ART. 5 Gli atti fondamentali

SEZIONE 2^a - Giunta Comunale

- ART. 6 Gli atti d'amministrazione

SEZIONE 3^a - Sindaco

- ART. 7 Calendario delle gare

CAPO 3° SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 8 Sovrintendenza dell'attività negoziale
- ART. 9 L'attività di rogito
- ART. 10 Diritto di segreteria
- ART. 11 Contratti per le concessioni cimiteriali
- ART. 12 Registrazione
- ART. 13 L'interpretazione dei contratti

CAPO 4° COMMISSIONI DI GARA

- ART. 14 Le Commissioni di gara per aste pubbliche e licitazioni private
- ART. 15 Le Commissioni di gara per appalti concorso e concessioni OC. PP.

ART. 16 Le Commissioni per appalti concorso e concessioni servizi e forniture

CAPO 5° INCARICHI DI PROGETTAZIONE

ART. 17 Incarichi interni

ART. 18 Incarichi esterni

ART. 19 Incarichi esterni per progettazioni speciali

CAPO 6° CONVENZIONI

ART. 20 Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

ART. 21 Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

CAPO 7° FORME DI CONTRATTAZIONE

ART. 22 Disposizioni generali

ART. 23 Norme di garanzia

CAPO 8° FORME PARTICOLARI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 24 Prestazioni di servizio

ART. 25 Trattativa privata

ART. 26 Cottimo fiduciario

ART. 27 Alienazione materiale fuori uso

CAPO 9° ATTI PRELIMINARI AL CONTRATTO

ART. 28 Documentazione antizafia

ART. 29 Deposito spese contrattuali

ART. 30 Cauzione

ART. 31 Autorizzazione all'acquisto di beni

ART. 32 Contratti di forniture a trattativa privata

ART. 33 Stipulazione dei contratti

ART. 34 L'imposta di bollo

CAPO 10° ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OO.PP.

- ART. 35 - Divieto di cessione del contratto
- ART. 36 - Sub-appalto e cottimo
- ART. 37 - Consegna dei lavori
- Art. 38 - Variazioni all'opera
- Art. 39 - I termini di esecuzione
- Art. 40 - Corrispettivo d'appalto
- Art. 41 - Modalità di pagamento
- Art. 42 - Direzione dei lavori
- Art. 43 - Vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- Art. 44 - Contabilità dei Lavori
- Art. 45 - Il collaudo
- Art. 46 - Esecuzione d'ufficio
- Art. 47 - La normativa C.E.E.
- Art. 48 - D.L. 19.12.1991 n.406

CAPO 11° FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Art. 49 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- Art. 50 - Prestazione di servizi
- Art. 51 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi
- Art. 52 - L'invito alla gara
- Art. 53 - La Commissione
- Art. 54 - Procedura di gara
- Art. 55 - Parere della Commissione ed aggiudicazione

CAPO 12° DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 - Disposizioni finali
- ART. 56 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del detto legislativo di cui all'art.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990 , n. 142.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Disciplina delle procedure.

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione.

1. Tutti i contratti del Comune sono perfezionati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.

2. La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta comunale, salvo che non sia già indicata nell'atto fondamentale del Consiglio;

3. Per le opere pubbliche da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali si applicano le disposizioni e procedure previste dalla Legge Regionale 10 agosto 1990, n° 27 e dalla L.R. 2 settembre 1993 , n.52;

CAPO 2

ORGANI ELETTIVI - COMPETENZE.

SEZIONE 1^a - Consiglio Comunale.

Art. 4 - Il programma di opere pubbliche.

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni dell'ordine delle priorità fissate nel programma, che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 5 - Gli atti fondamentali.

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione di mutui;
- c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previsti in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

SEZIONE 2^a - Giunta Comunale.

Art. 6 - Gli atti d'amministrazione.

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) per la progettazione, avvalendosi dell'ufficio tecnico comunale, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso provvedimento di nomina lo schema del relativo disciplinare;
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n.1, nonché a quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 20/1990, limitatamente ai finanziamenti regionali;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso, nell'ipotesi in cui non abbia provveduto il Consiglio in sede di adozione di atti fondamentali;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazione ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

La Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio

la Giunta può disporre, a mezzo dell'ufficio tecnico comunale, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma o in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo non superiore a L. 5.000.000;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, in cui si imputa il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

9. Spetta alla Giunta comunale, altresì :

- a) determinare il numero delle imprese da invitare alla gara (forcella);
- b) procedere alla preselezione delle imprese da ammettere alla gara sulla scorta di dichiarazioni sostitutive in luogo delle certificazioni prescritte. Tali certificati dovranno essere prodotti successivamente, a pena di esclusione, solamente dai titolari delle imprese ammesse alla gara.
- c) escludere, eventualmente, dall'invito, ogni concorrente:

1- che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

2- nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

3- che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

4- che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

5- che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

6- che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

7- che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrente all'appalto.

8- che si sia reso inadempiente nei confronti dell'Amministrazione, dando luogo a contenzioso giudiziario o rescissioni anche consensuali di precedenti contratti.

SEZIONE 3^a - Sindaco.

Art. 7 - Calendario delle gare.

1. Il Sindaco stabilisce - d'intesa con il Segretario Comunale e, se istituito, con l'addetto all'ufficio contratti - il calendario delle gare d'appalto.

2. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

SEGRETARIO COMUNALEArt. 8 - Sovrintendenza dell'attività negoziale.

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

- a) al bando, all'avviso di gara, alla loro pubblicazione - predisposti dagli uffici competenti per materia - ed il tutto in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55 *ed alle leggi vigenti in materia;*
- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) all'individuazione dei quotidiani ed ogni altro atto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- d) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- e) alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- f) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4.. IL segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

5. I bandi di gara dovranno, comunque, precisare:

- a) le nuove disposizioni circa i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 29 D.L. 19.12.1991, n°406;
- b) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
- c) che la gara sarà dichiarata deserta qualora non siano pervenute almeno due offerte valide;
- d) che non sono ammesse, nel primo esperimento, offerte in aumento;
- e) che sono ammesse le imprese non iscritte aventi sede in uno Stato delle CEE alle condizioni previste dal D.L.vo 19.12.1991, n.406;
- f) che i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno precedente quello fissato per la gara.

Art. 9 - L'Attività di rocito.

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione

ne di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività nota-
rile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono
formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua perso-
nale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, se costituito, il
repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di re-
pertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodi-
che come previsto dalla legge.

5. Tutti i responsabili delle Aree hanno l'obbligo della tenu-
ta di un " Registro scadenziario dei contratti ", sempre che i contra-
tti stessi rientrino nei compiti dei responsabili.

6. Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili me-
desimi almeno 60 giorni prima della scadenza e, per i contratti tacita-
mente rinnovabili, 60 giorni prima della scadenza del termine utile
per la eventuale disdetta, dovranno inviare, al Segretario comunale, il
relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assu-
mere.

7. Il Segretario comunale, entro i 10 giorni successivi invierà
alla Giunta comunale la detta proposta munita del suo parere; la deter-
minazione della Giunta dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 10 - Diritti di segreteria.

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune so-
no soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce
partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, se-
condo le norme stabilite dalla legge.

4. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposi-
to fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dal-
la legge.

Art. 11 - Contratti per le concessioni cimiteriali.

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 255, nonché quelle del proprio regolamento.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 potranno essere fatte solo con contratto scritto su schera approvato dalla Giunta comunale.

Art. 12 - Registrazione.

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di contratto fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 13 - L'Interpretazione dei contratti.

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitoli generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

COMMISSIONI DI GARA

Art. - 14 - Le commissioni di gara per aste pubbliche e licitazioni private.

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento della Giunta comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi, ^{ivi compreso il Presidente,} individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.

3. Il Segretario Comunale è Presidente della commissione di gara (Art. 36 dello Statuto).

4. Il responsabile del servizio contratti - se istituito - è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo. Caso contrario, è membro della commissione un dipendente dell'area amministrativa, appartenente almeno alla VI q.f;

5. È altresì membro della commissione un dipendente dell'area tecnica, appartenente almeno alla VI q.f;

6. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma.

7. Il Segretario Comunale ^(a mezzo di un suo incaricato) provvede anche alla redazione degli atti inerenti il funzionamento della commissione e alla redazione del

Verbale della gara, che è sottoscritto da tutti (eventuali) testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.

8. Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~, al Ragioniere capo ed al Settore interessato l'esito della gara, per le ulteriori procedure.

Art. 15 - Le commissioni di gara per gli appalti concorso e concessioni di opere pubbliche.

1. La nomina della commissione è di competenza della Giunta Comunale.

2. Il Presidente è il Segretario Comunale.

3. La stessa deliberazione di nomina disciplinerà la composizione, la legalità delle adunanze, le sedute, i sistemi di votazione, le modalità di valutazione e considerazioni da parte della commissione sulle offerte.

4. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 16 - Le commissioni per appalti concorso e concessioni di servizi e forniture.

1. Il Segretario Comunale funge da Presidente.

2. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 17 - Incarichi interni.

1. La progettazione e così ogni altro atto comunque connesso rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto, fissa i termini dell'incarico.

Art. 18 - Incarichi esterni.

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari e quindi in derogà al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni.
2. La scelta di norma deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, e di esperienza tali da garantire competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione.

Art. 19 - Incarichi esterni per progettazioni speciali.

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

C O N V E N Z I O N I

Art. 20 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni.

1. La presente disciplina é a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione, devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto , del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al mo-

mento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n.404/1977, come integrato dall'art.12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito in legge 26 aprile 1989, n.155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL. PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 21 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi.

1. Gli elaborati, comunque prodotti in conseguenza della discipline recate dal presente regolamento, devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;

- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statistiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.
- g) la riserva del 2% per opere d'arte ai sensi di legge.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

FORME DI CONTRATTAZIONEArt. 22 - Disposizioni generali.

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- pubblici incanti od asta pubblica;
- licitazione privata;
- appalto concorso;
- trattativa privata;
- cottimo fiduciario.

2. Spetta alla Giunta comunale, per gli appalti di opere pubbliche, applicare le direttive C.S.E. se ed in quanto compatibili.

3. Il medesimo organo deliberante, per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 13.3.1997, n. 76.

4. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuato dalla Commissione di cui agli artt. 14 - 15 e 16 del presente regolamento.

5. La Giunta comunale approva in tutto o in parte le proposte della Commissione, avendo la facoltà di escludere dall'invito, con provvedimento motivato alcune ditte.

6. Il Sindaco, a gara regolarmente espletata, comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 23 - Norme di garanzia.

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3. Sono, altresì, motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

CAPO 8°

FORME PARTICOLARI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 24 - Prestazioni di servizio.

1. Per le prestazioni di servizio nell'interesse della comunità aventi durata annuale o pluriennale a carattere uniforme, la Giunta comunale, nella scelta del contraente, terrà conto delle forme di gestione previste dallo Statuto, privilegiando, nel limite del possibile, le forme cooperativistiche ispirandosi sempre ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione e trasparenza amministrativa.

2. L'Ufficio comunale, competente per servizio, nel predisporre la relativa proposta di deliberazione, alleggerà il capitolato d'oneri e la perizia di spesa. Negli atti non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 25 - Trattativa privata.

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, una o più persone, una o più ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;

- a) quando si tratta di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla progettazione dei disegni di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
- b) quando si tratta di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;
- c) quando si tratta di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto;
- d) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;
- e) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi comunitarie;
- f) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- g) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- h) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare accettata per l'effettuazione della spesa autorizzante ai fini suddetti;
- i) per l'effettuazione delle spese minime ed urgenti di competenza del servizio economato;

a) per forniture di importo complessivo fino a L. 1.000.000 (miliardi) e per l'appalto di lavori d'importo complessivo fino a L. 50.000.000.

b) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione della Giunta comunale che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

ART. 26 Cottimo fiduciario

- 1 Analogamente a come avviene con L. R. 23.12.1986, n.30 sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori d'importo fino a L. 15.000.000, i servizi e le provviste d'importo fino a L. 5.000.000 per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese iscritte nell'Albo dei Fornitori del Comune.
- 2 Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per il Comune, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
- 3 I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Ente anche sulla base dei progetti esecutivi.
- 4 L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.
- 5 I preventivi di cui al precedente comma 2 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedere si ad almeno tre persone o imprese iscritte nell'albo dei Fornitori del Comune, sempre che esistano in numero sufficiente. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.000.000.
- 6 In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, si applicano le penali sta

bilite nella lettera o altro atto. Inoltre, il Comune, dopo formale ingiunzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spesa dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

7 I lavori, le provviste ed i servizi sono soggetti - dov'è possibile - a collaudo finale da persone dipendenti del Comune² che, comunque, non abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

Art. 27 - Alienazione di materiali fuori uso. Procedura da seguire

1. Per l'alienazione di materiale fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:

1- Il responsabile dell'area con apposita relazione proporrà di chiarire il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:

- a) i motivi della procedura;
- b) perché i materiali sono da considerare fuori uso;
- c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuta;
- d) il prezzo che ritiene realizzabile.

2. L'economista annoterà ed integrerà la detta relazione.

3. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo di trattativa o licitazione privata oppure la distribuzione indicandone le procedure.

ATTI PRELIMINARI AL CONTRATTO

Art. 28 - Documentazione antimafia.

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, N.55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 29 - Deposito spese contrattuali.

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto, poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa del comune.

3. Rientra nella competenza dell'Ufficio Ragioneria la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura delle rendicontazioni.

Art. 30 - Cauzione.

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato, al

corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussoria bancaria.

2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. È ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 31. - Autorizzazione all'acquisto di beni.

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette alle autorizzazioni previste dalla legge.

2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto ad autorizzazione.

3. Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione i beni destinati al " demanio " comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 32 - Contratti di fornitura a trattativa privata.

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 16 novembre 1923, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 33 - Stipulazione dei contratti.

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha preposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

Art. 34 - L'imposta di bollo.

1. I contratti dei Comuni sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1962, n. 955 e, nella misura della tariffa, delle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L.100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

CAPO 10°

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 35 - Divieto di cessione del contratto.

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 36 - Sub-appalto e cottimo.

1. L'affidamento in sub-appalto od in cottimo è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice _____ ed è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 34 del D.L. 19.12.1991 n° 406; fino a quella data continuano ad operare le previsioni dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 37 - Consegna dei lavori.

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il completamento delle opere.

3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di impugna; dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 38 - Variazioni all'opera.

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 39 - I termini di esecuzione.

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impediti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1952.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione di lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

5. L'importo delle spese di assistenza lavoro e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 40 - Corrispettivo d'appalto.

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiale di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilire i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n.350/1885.

Art. 41 - Modalità di pagamento.

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazione sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art.13 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

~~Art. 42 - Garanzie assicurative~~

~~1. In deroga al principio generale della invariabilità del pre-~~

~~zi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi
stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge~~

Art. 42 - Direzione dei lavori.

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio Tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

3. L' U.T.C. che predispone i progetti o effettua la direzione dei lavori esercita anche la funzione di organo consultivo ai sensi delle LL. RR. 8.2.1977, n. 10 e 7.9.1981, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43 - Vigilanza sulla realizzazione dell'opera.

1. L' Amministrazione committente esercita la vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 44 - Contabilità dei lavori.

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o dalle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 Aprile 1983, N. 131.

Art. 45. - Il collaudo.

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al dispendo dei relativi capitoli.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 500.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

Art. 46. - Esecuzione d'ufficio.

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

Art. 47 - La normativa C.E.E..

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto compatibili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 48 - D. L. 19.12.1991. n. 406

1. Per lavori pubblici d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., iva inclusa, trovano disciplina le disposizioni di cui al D.L. n. 406/1991 : "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici".

CAPO 11

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 49 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno trenta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art.16.

Art. 50 - Prestazione di servizi.

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 51 - Bando di gara per forniture di beni e di servizi.

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano a-vente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa (come regolamentato da D.l.vo 24.7.1992, n. 358 e succ.modif.ed integrazioni)
3. Il bando di gara di cui al secondo comma è, altresì, inviato all'Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali della Comunità europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.
4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n.113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge, in quanto applicabili.
6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art.55, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art.15 della legge 30 marzo 1981, n.113 in quanto applicabili.

Art. 52 - L'invito alla gara.

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.
2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sono fissate in un minimo di gg.15.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purchè conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n.113. In caso di difformità prevale la normativa di cui alla legge n.113/1981, citata.

Art. 53 - La Commissione.

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art.16.
2. La commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 54 - Procedura di gara.

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n.113 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina, in quanto applicabile.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 55 - Parere della Commissione ed aggiudicazione.

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n.113, in generale, ed all'art.15 della stessa, in particolare, in quanto applicabile e alla normativa del Decreto legislativo 24 luglio 92 n.358 e succ.modif. ed integrazioni. Per quanto in contrasto con il presente regolamento si applica la normativa vigente della Comunità Economica Europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO 12°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Disposizioni speciali - Normativa Regionale.

— Per il procedimento d'appalto di opere e lavori pubblici di competenza regionale, da realizzare in base a programmi e/o finanziamenti della Regione Basilicata, si applicano le norme di cui alla L.R. 10.8.1990, N.27, e quelle della L.R. 2.9.1993, n.52.

Art. 57 - Entrata in vigore.

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari ~~o~~ contenute in atti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione di Controllo e la prevista pubblicazione.